



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 115 del 02/08/2012**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 luglio 2012, n. 599

Approvazione Accordo di Programma sottoscritto in data 30 novembre 2011 tra la Regione Puglia ed il Comune di Manfredonia ai sensi della l.r. n. 34/94 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.lgs n. 267/2000 per la realizzazione di un complesso alberghiero denominato "Hotel Leone" da parte della ditta "Leone Adriana".

### **IL PRESIDENTE DELLA REGIONE**

VISTO che in attuazione della l.r. 19 dicembre 1994 n° 34 e s.m. ed integr. e dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000, in data 30 novembre 2011 è stato sottoscritto dalla Regione Puglia e dal Comune di MANFREDONIA apposito "Accordo di Programma", autorizzato dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 569 del 31.03.2005 per la realizzazione di un complesso alberghiero denominato "Hotel Leone" da parte della ditta "Leone Adriana", in variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente;

VISTA la deliberazione n° 66 del 22 dicembre 2011, con la quale il Consiglio Comunale di MANFREDONIA ha ratificato, ai sensi del V comma dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000, il suddetto "Accordo di Programma";

VISTO che l'efficacia della variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma è stata subordinata all'acquisizione del parere, previsto per legge da parte della Struttura Tecnica Provinciale (ex Genio Civile) di Foggia essendo le aree interessate dall'intervento gravate dal vincolo sismico ex art. 13 della legge n. 64/74 (ora art. 89 del D.P.R. n. 380/2001);

VISTO il parere favorevole condizionato espresso, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/2001, dell'Ufficio Sismico e Geologico del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia con nota n. 20632 del 02.05.2012;

VISTO che l'area oggetto d'intervento ricade nei c.d. "territori costruiti" individuati dal Comune di Manfredonia con delibera di C.C. n. 125 del 06.12.2004, ai sensi dell'art. 1.03 punto 5.3 delle N.T.A. del PUTT/paesaggio (approvato con delibera G.R. n. 1748 del 15.12.2000) e pertanto per lo stesso intervento non è richiesto il rilasciato del parere paesaggistico di cui all'art.5.03 delle N.T.A. dello stesso PUTT/Paesaggio;

VISTO che in conformità alle condizioni di cui al richiamato Accordo di Programma, all'atto del rilascio del permesso di costruire, a cura della ditta "Leone Adriana" dovrà essere fornita, al Comune di MANFREDONIA, idonea e formale garanzia (fidejussoria, ecc.) sui livelli occupazionali previsti e sulla

destinazione d'uso che dovranno essere mantenuti per un periodo non inferiore a cinque anni;  
VISTO il IV comma dell'art. 34 del Dlgs n. 267/2000 il quale prevede l'approvazione dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Giunta Regionale determinando, in tale modo, le eventuali e conseguenti variazioni alla strumentazione urbanistica vigente;

## DECRETA

E' approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34 del Dlgs n. 267/2000, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di MANFREDONIA, l' "Accordo di Programma" per la realizzazione di un complesso alberghiero denominato "Hotel Leone" da parte della ditta "Leone Adriana" sottoscritto in data 30 novembre 2011 dalla Regione Puglia e dal Comune di MANFREDONIA in attuazione della l.r. n° 34 del 19 dicembre 1994 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente Decreto ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici, non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale e si intenderà caducato di diritto e conseguentemente, posto nel nulla, qualora l'intervento non sia realizzato a qualsiasi titolo e ragione, riacquistando le aree interessate la originaria destinazione prevista nel vigente strumento urbanistico.

Lo stesso Decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei Decreti del Presidente della Regione e sarà pubblicato sul B.U.R. ai sensi del comma a) dell'art. 6 della l.r. del 12 aprile 1993, n° 13.

Bari, lì 20 luglio 2012

VENDOLA

---